Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 116° — Numero 25

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 27 gennaio 1975 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1974

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 aprile 1974, n. **720.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Modena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2035, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2170, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 139 - all'elenco degli insegnamenti del terzo anno di corso della scuola di specializzazione in oncologia è aggiunto quello di « Radiologia (diagnostica e terapia dei tumori) ».

Dopo l'art. 212, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in chirurgia della mano.

Scuola di specializzazione in chirurgia della mano

Art. 213. — La scuola di specializzazione in chirurgia della mano ha sede presso l'istituto di clinica ortopedica e conferisce il diploma di specialista in chirurgia della mano.

Art. 214. — Il corso ha la durata di tre anni. Possono essere ammessi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia.

Art. 215. — Il numero di posti disponibili è di cinque per ogni anno.

Art. 216. — La frequenza è obbligatoria nell'istituto sede della scuola per un periodo di nove mesi per ogni anno accademico.

Per nessun motivo sono ammesse abbreviazioni della durata degli studi.

Art. 217. — Gli insegnamenti impartiti dalla scuola sono:

1° *Anno*:

Clinica ortopedica dell'arto superiore (biennale 1° anno);

Traumatologia dell'arto superiore (biennale 1° anno);

Chirurgia plastica ricostruttiva (biennale 1° anno);

Anatomia funzionale della mano;

Anatomia chirurgica dell'arto superiore;

Anatomia e istologia patologica;

Radiodiagnostica dell'arto superiore e nozioni di radioterapia;

Anestesiologia e rianimazione.

2° *Anno*:

Clinica ortopedica dell'arto superiore (biennale 2° anno);

Traumatologia dell'arto superiore (biennale 2° anno);

Chirurgia plastica ricostruttiva (biennale 2° anno);

Tecniche di chirurgia tendinea;

Tecniche di chirurgia osteo-articolare;

Chirurgia vascolare dell'arto superiore.

3° *Anno*:

Semeiotica e clinica neurologica dell'arto superiore;

Elettrodiagnostica ed elettromiografia;

Microchirurgia dei nervi periferici;

Fisiochinesiterapia;

Clinica dermatologica;

Nozioni di medicina legale;

Nozioni di psicologia;

Protesi sostitutive nelle amputazioni dell'arto superiore.

Art. 218. — L'allievo del primo anno, per essere ammesso al secondo, deve aver superato tutti gli esami del primo anno.

L'allievo del secondo anno, per essere ammesso al terzo, deve aver superato i tre esami biennali e tutti gli altri esami del secondo anno.

Per l'ammissione all'esame di diploma il candidato deve presentare una dissertazione scritta su un argomento della specialità.

Art. 219. — I fondi a disposizione della scuola sono rappresentati dagli introiti delle tasse di iscrizione e di laboratorio, dalle sovvenzioni di enti o di privati, di cui principalmente la clinica ortopedica e traumatologica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 aprile 1974

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1975
Atti di Governo, registro n. 7, foglio n. 122

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1974, n. **721**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Siena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831, e modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, numero 2395, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il decreto-legge 23 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università degli studi di Siena e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 69 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia è aggiunto quello di « Fisiopatologia respiratoria ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1974

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *gennaio* 1975
Atti di Governo, registro n. 7, *foglio n.* 121

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1974.

Nomina del presidente del Mediocredito per le piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, recante norme per la difesa del risparmio e la disciplina della funzione creditizia e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691 e il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10, concernenti l'istituzione e la composizione di un comitato interministeriale per il credito ed il risparmio e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 22 giugno 1950, n. 445, concernente la costituzione di istituti regionali per il finanziamento alle medie e piccole industrie;

Vista la legge 31 luglio 1957, n. 742, con la quale è stato istituito l'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine a favore delle medie e piccole industrie situate nel territorio della provincia di Udine;

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1969, n. 871, recante norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia in materia di casse di risparmio, casse rurali ed altri enti indicati nell'art. 5, n. 8, dello statuto medesimo;

Visto l'art. 1 della legge 23 gennaio 1970, n. 8, con il quale l'istituto in parola assume la denominazione di Mediocredito per le piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 12 del vigente statuto dell'istituto relativo, tra l'altro, alle modalità di nomina del presidente del predetto istituto;

Considerato che è scaduto dalla carica il presidente dell'istituto nominato con precedente decreto in data 6 novembre 1971;

Ritenuto che occorre provvedere alla nomina del presidente, per il prossimo triennio;

D'intesa con il presidente della regione Friuli-Venezia Giulia;

Sentito il comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

L'avv. Sergio Bertossi è nominato presidente del Mediocredito per le piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia, ente di diritto pubblico con sede in Udine.

Il predetto durerà in carica tre anni e, secondo le norme statutarie, continuerà a rimanere nell'ufficio fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1977.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1974

Il Ministro: COLOMBO

(375)

DECRETO MINISTERIALE 7 gennaio 1975.

Sostituzione di un membro del comitato centrale della Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 7, secondo comma, della legge 21 marzo 1958, n. 335, sulla trasformazione ed il riordinamento della Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro;

Visto l'art. 7 dello statuto dell'Associazione stessa approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1961, n. 127;

Visto il proprio decreto in data 15 dicembre 1972, concernente la costituzione del comitato centrale dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro;

Vista la nota n. 48613 del 17 dicembre 1973, con la quale il presidente dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro comunica che il dott. Amedeo Cartolano, rappresentante del Ministero del tesoro in seno al comitato centrale della predetta Associazione, ha rassegnato le dimissioni dal suo incarico in seguito a collocamento a riposo;

Vista la nota n. 597786/40 in data 15 novembre 1974 con la quale il Ministro per il tesoro designa in sostituzione del dott. Amedeo Cartolano il dott. Francesco Biazzo, per il restante periodo del triennio in corso;

Ritenuta la necessità di provvedere alla integrazione della composizione dell'organo anzidetto;

Decreta:

Il dott. Francesco Biazzo è nominato membro del comitato centrale dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro, in rappresentanza del Ministero del tesoro per il restante periodo del triennio in corso, ed in sostituzione del dott. Amedeo Cartolano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 gennaio 1975

Il Ministro: TOROS

(238)

DECRETO MINISTERIALE 9 gennaio 1975.

Scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana del Tuscolo, società cooperativa a responsabilità illimitata con sede in Rocca Priora.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Considerato che nei confronti della Cassa rurale ed artigiana del Tuscolo, società cooperativa a responsabilità illimitata con sede in Rocca Priora (Roma), ricorrono gli estremi previsti dal combinato disposto degli articoli 33 del menzionato testo unico e 57, lettere *a*) e *b*), del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, per lo scioglimento degli organi amministrativi dell'azienda e la sottoposizione della stessa all'amministrazione straordinaria di che al titolo VII - capo II del medesimo regio decreto-legge n. 375;

Sulla proposta della Banca d'Italia;

Ritenuta l'esistenza di particolari ragioni di urgenza;

Decreta:

Gli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana del Tuscolo, società cooperativa a responsabilità illimitata con sede in Rocca Priora (Roma), sono sciolti in applicazione del combinato disposto degli articoli 33 del testo unico, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con legge 4 agosto 1955, n. 707 e 57 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 gennaio 1975

Il Ministro: COLOMBO

(512)

DECRETO MINISTERIALE 14 gennaio 1975.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.A.E.M.P.A., in Torre Annunziata.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 16 luglio 1974, di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. S.A.E.M.P.A. di Torre Annunziata (Napoli) con effetto dal 2 settembre 1973;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.A.E.M.P.A. di Torre Annunziata (Napoli) è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 gennaio 1975

Il Ministro: TOROS

(500)

DECRETO MINISTERIALE 15 gennaio 1975.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.A.E.M.P.A., in Torre Annunziata.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 16 luglio 1974, di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. S.A.E.M.P.A. di Torre Annunziata (Napoli) con effetto dal 2 settembre 1973;

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1975, di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.A.E.M.P.A. di Torre Annunziata (Napoli) è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 gennaio 1975

Il Ministro: Toros

(501)

ORDINANZA MINISTERIALE 14 gennaio 1975.

Misure profilattiche contro il colera per le provenienze dall'Arabia Saudita.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la comunicazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dalla quale risulta che si sono verificati casi di colera tra persone recatesi in pellegrinaggio nell'Arabia Saudita;

Visto il regolamento sanitario internazionale n. 2 dell'Organizzazione mondiale della sanità di cui è stata data piena ed intera esecuzione in Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;

Visto il regolamento per la sanità marittima approvato con regio decreto 26 settembre 1895, n. 636, e successive modifiche;

Visto il regolamento per la polizia sanitaria dell'aeronavigazione, approvato con regio decreto 2 maggio 1940, n. 1045;

Ordina:

Art. 1.

Le provenienze dall'Arabia Saudita sono sottoposte, con decorrenza immediata, alle misure quarantenarie contro il colera previste dal regolamento sanitario internazionale n. 2 dell'Organizzazione mondiale della sanità, approvato e reso esecutivo in Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861.

Art. 2.

Gli uffici sanitari di confine e gli uffici dei medici provinciali sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 gennaio 1975

Il Ministro: Gullotti

(577)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo

Condizioni e modalità di acquisto da parte dell'A.I.M.A. dello alcole che deve essere consegnato in adempimento dello obbligo delle prestazioni viniche, nonchè di vendita dello alcole medesimo da parte dell'A.I.M.A., campagna vitivinicola 1974-75.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto l'art. 24 del regolamento (CEE) n. 816/70 del 28 aprile 1970, relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo, nonchè i successivi regolamenti integrativi ed applicativi numeri 1877/74, 1878/74 del 15 luglio 1974 e n. 2179/74 del 20 agosto 1974, sull'acquisto da parte dell'organismo di intervento delle quantità di alcole che gli obbligati alle prestazioni viniche debbono consegnare all'organismo medesimo per la campagna vitivinicola 1974-75;

Visto il decreto-legge 28 ottobre 1971, n. 858, convertito, con modificazioni, nella legge 3 dicembre 1971, n. 1064, recante norme relative all'obbligo di far distillare i sottoprodotti della vinificazione, in applicazione delle disposizioni dei citati regolamenti comunitari, e di consegnare all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.), quale organismo di intervento della Repubblica italiana, i quantitativi di alcole prodotti;

Visto il decreto ministeriale 28 agosto 1974, recante disposizioni complementari per l'adempimento dell'obbligo delle prestazioni viniche nella campagna vitivinicola 1974-75;

Visto il regolamento (CEE) n. 2670/74 del 21 ottobre 1974, relativo al tasso di conversione da applicare nel settore agricolo per la lira italiana;

Ritenuta la necessità di stabilire le condizioni e modalità di acquisto da parte dell'A.I.M.A. dell'alcole messo a disposizione in adempimento dell'obbligo delle prestazioni viniche, nonchè di vendita dell'alcole medesimo da parte dell'A.I.M.A. per detta campagna;

Ritenuta la necessità di stabilire le condizioni e modalità di acquisto da parte dell'A.I.M.A. dell'alcole messo a disposizione in adempimento dell'obbligo delle prestazioni viniche, nonchè di vendita dell'alcole medesimo da parte dell'A.I.M.A. per detta campagna;

Nell'adunanza del 3 gennaio 1975;

Ha deliberato:

1. — Per l'acquisto da parte dell'A.I.M.A., per la campagna vitivinicola 1974-75, dell'alcole che i produttori di vino sono obbligati a consegnare alla stessa, ai sensi del decreto legge 28 ottobre 1971, n. 858, convertito con modificazioni nella legge 3 dicembre 1971, n. 1064, e del decreto ministeriale 28 agosto 1974, in applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 24 del regolamento (CEE) n. 816/70 del 28 aprile 1970 e nei successivi regolamenti (CEE) integrativi ed applicativi indicati in premessa, le imprese di distillazione, che hanno prodotto l'alcole per conto degli obbligati, debbono far pervenire all'A.I.M.A. comunicazione scritta mediante lettera contenente le seguenti indicazioni per ogni partita di alcole messa a disposizione:

a) nome, cognome e indirizzo del distillatore e sede dello stabilimento (per le persone giuridiche, la denominazione o ragione sociale, sede dello stabilimento e nome e cognome del legale rappresentante);

b) quantità (espressa in ettolitri), qualità (alcole rettificato buon gusto ad oltre 95° avente i requisiti della legge 3 ottobre 1957, n. 1029, oppure alcole grezzo ad almeno 52°, oppure alcole di scarti di lavorazione non inferiore a 90° idoneo, allo stato in cui trovasi, soltanto per la denaturazione) e gradazione effettiva dell'alcole messo a disposizione;

c) ubicazione del magazzino di giacenza dell'alcole;

d) elenco dei documenti allegati;

e) forma prescelta del pagamento del prezzo di acquisto da parte dell'A.I.M.A.;

f) certificato della cancelleria del tribunale (per le persone giuridiche) o della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (per le persone fisiche e le società di fatto), di data

non anteriore di più di tre mesi dalla data della lettera con cui l'alcole viene posto a disposizione dell'A.I.M.A., indicante la persona del legale rappresentante della distilleria.

2. — La comunicazione di consegna deve essere corredata dai seguenti documenti:

a) dichiarazione del distillatore attestante che l'alcole messo a disposizione dell'A.I.M.A. proviene dalla distillazione delle materie prime ad esso consegnate dagli obbligati alle prestazioni viniche. Tale dichiarazione deve contenere l'elenco di detti obbligati ai quali la partita di alcole messa a disposizione si riferisce;

b) matrici delle bollette di consegna o di ricevimento previste dal decreto ministeriale 28 agosto 1974, della materia prima consegnata dagli obbligati alle prestazioni viniche, recanti l'annotazione, da parte dell'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio, che esse trovano riscontro nelle trascrizioni eseguite sul registro delle materie prime serie *C* modello 41, D II. L'annotazione può essere sostituita con dichiarazione cumulativa dello stesso ufficio, contenuta nella dichiarazione di cui alla successiva lettera *c*);

c) dichiarazione del competente ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, attestante che l'alcole posto a disposizione dell'A.I.M.A. proviene dalle materie prime distillate per il soddisfacimento delle prestazioni viniche sulla base dei dati contenuti nei registri finanziari ed è vincolato per le destinazioni disposte dall'A.I.M.A.

Il prodotto da consegnare all'A.I.M.A. deve avere una gradazione alcolica non inferiore a 52° nelle qualità indicate al precedente punto 1, lettera *b*), e gli scarti di lavorazione (alcole idoneo, allo stato in cui trovasi, soltanto per la denaturazione) non devono superare il 6% della partita messa a disposizione.

3. — Le comunicazioni di consegna dell'alcole all'A.I.M.A. in soddisfacimento dell'obbligo delle prestazioni viniche riferite alla campagna vitivinicola 1974-75 devono pervenire all'A.I.M.A. entro e non oltre il 15 agosto 1975.

4. — Verificata la regolarità della comunicazione di consegna e della documentazione allegata alla stessa, l'A.I.M.A. provvede al più presto, mediante lettera raccomandata a firma del direttore generale, all'accettazione del prodotto, nonchè alla presa in carico del medesimo, senza estrazione dal luogo di immagazzinamento, sulla base della dichiarazione dell'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione di cui al precedente punto 2, lettera *c*).

5. — Dalla data della lettera raccomandata di cui al precedente punto 4 il distillatore è costituito depositario della quantità di alcole presa in carico dall'A.I.M.A.

Il rapporto di deposito è regolato dalle condizioni da stabilire con apposito contratto.

6. — Il pagamento al distillatore del prezzo dell'alcole è effettuato dall'A.I.M.A. sulla base di fattura del distillatore emessa successivamente alla data della lettera di accettazione del prodotto, di cui al precedente punto 4, entro 30 giorni dal ricevimento della fattura medesima.

7. — Il prezzo di acquisto dell'alcole dovuto dall'A.I.M.A. al distillatore è di L. 666,40 all'ettolitro per grado alcolico, esclusa l'imposta di fabbricazione ed eventuali altri diritti erariali. Tale prezzo è riferito ad alcole rettificato buon gusto, ma è applicabile anche ad alcole con gradazione non inferiore a 90° (scarti di lavorazione), idoneo, allo stato in cui trovasi, soltanto per la denaturazione, a condizione che esso non superi il 6% della partita di alcole consegnata all'A.I.M.A.

Pari prezzo è corrisposto anche per l'alcole grezzo con gradazione non inferiore a 52° a condizione che il distillatore che lo ha prodotto chieda ai sensi del successivo punto 10, contestualmente alla comunicazione con cui il prodotto è posto a disposizione dell'A.I.M.A., di acquistarlo allo stesso prezzo stabilito nel successivo punto 9, lettera *a*), per la vendita dell'alcole rettificato buon gusto, fatta eccezione per gli scarti di lavorazione. In mancanza di tale richiesta, il prezzo è decurtato di L. 100 per grado e per ettolitro, a copertura delle spese di rettificazione.

8. — Il prezzo di acquisto è riferito alla condizione di merce nuda caricata su mezzo di trasporto dell'acquirente in partenza dalla distilleria.

Pertanto a tale condizione il distillatore è obbligato a rendere il prodotto a sue spese al destinatario indicato dall'A.I.M.A., senza diritto a compenso.

9. — L'alcole consegnato all'A.I.M.A. è posto in vendita ai seguenti prezzi:

a) L. 696,25 all'ettolitro per grado alcolico, esclusa l'imposta di fabbricazione e gli altri diritti erariali, che sono a carico dell'acquirente, per l'alcole rettificato buon gusto ad oltre 95°; tale prezzo si applica anche all'alcole grezzo con gradazione non inferiore a 52° nella vendita al distillatore che lo ha prodotto, in base alla richiesta di acquisto presentata ai sensi del successivo punto 10;

b) L. 596,25 all'ettolitro per grado alcolico, esclusa l'imposta di fabbricazione e gli altri diritti erariali, che sono a carico dell'acquirente, per l'alcole grezzo non inferiore a 52°, nelle vendite previste al successivo punto 12;

c) L. 198,75 all'ettolitro per grado alcolico, esclusa l'imposta di fabbricazione e gli altri diritti erariali, che sono a carico dello acquirente, per l'alcole non inferiore a 90° idoneo, allo stato in cui trovasi, soltanto per la denaturazione.

I prezzi suddetti sono riferiti alla condizione di merce nuda caricata su mezzo di trasporto in partenza dalla distilleria.

10. — E' riconosciuto al distillatore il diritto di precedenza nell'acquisto dell'alcole da lui stesso prodotto e consegnato all'A.I.M.A.

Il distillatore che intende avvalersi di tale diritto di precedenza deve farne richiesta scritta all'A.I.M.A., a pena di decadenza, contestualmente alla comunicazione con la quale il prodotto viene posto a disposizione dell'A.I.M.A.

La richiesta di acquisto deve contenere l'indicazione della quantità (espressa in ettolitri), della qualità e del relativo prezzo di vendita di cui al precedente punto 9 e deve essere corredata di fidejussione di primaria banca a favore dell'A.I.M.A. di importo pari all'importo complessivo del prezzo di vendita e valida ed operante per un periodo di tre mesi dalla data della richiesta di acquisto, a garanzia del pagamento del prezzo medesimo. La fidejussione può essere omessa qualora il distillatore dichiari nella richiesta di acquisto che l'A.I.M.A. è autorizzata a soddisfarsi del prezzo di vendita mediante ritenuta del relativo importo sulla somma a lui dovuta per pagamento del prezzo dello alcole posto a disposizione dell'A.I.M.A.

Nel caso che il distillatore si avvalga del suddetto diritto di precedenza nell'acquisto, i quantitativi di alcole teste e code compresi nella partita di alcole posta a disposizione dell'A.I.M.A. possono essere conferiti tal quali, ancora prima della rettificazione, a condizione che nella dichiarazione dell'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, di cui al precedente punto 2, lettera *c*), ne venga indicata la quantità corrispondente in prodotti finiti (alcole buon gusto ed alcole idoneo, allo stato in cui trovasi, soltanto per la denaturazione) desunta in base a stima tecnica di detto ufficio, tenuto conto dei cali di rettificazione.

11. — Nell'ipotesi di richiesta di acquisto ai sensi del precedente punto 10, l'A.I.M.A provvede, con lettera a firma del direttore generale e diretta al distillatore interessato ed al competente ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, sulla presa in carico del prodotto posto a sua disposizione e sulla richiesta di acquisto avanzata dal distillatore medesimo.

Se il prodotto messo a disposizione dell'A.I.M.A. è da questa dichiarato accettato ed è accolta dall'A.I.M.A. la richiesta di acquisto presentata dal distillatore, la proprietà dell'alcole che ha formato oggetto della richiesta di acquisto del distillatore è trasferita immediatamente al distillatore acquirente.

L'A.I.M.A. provvede al pagamento al distillatore del prezzo di acquisto dovutogli entro il termine di trenta giorni dal ricevimento di fattura emessa dal distillatore medesimo successivamente al ricevimento della lettera dell'A.I.M.A.

Entro lo stesso termine deve essere corrisposto dal distillatore all'A.I.M.A. l'importo del prezzo di vendita, mediante versamento secondo le modalità indicate nella suddetta lettera dell'A.I.M.A.

12. — Le quantità di alcole consegnate all'A.I.M.A. e delle quali il distillatore che le ha prodotte non ha presentato richiesta di acquisto ai sensi del precedente punto 10 sono poste mensilmente in libera vendita, al prezzo stabilito al precedente punto 9, mediante pubblici avvisi del presidente dell'A.I.M.A., recanti le condizioni di aggiudicazione e diramati mediante affissione nell'atrio della sede dell'A.I.M.A in Roma, via Palestro n. 81, e delle sedi delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.

13. — L'A.I.M.A. si riserva di modificare le condizioni di vendita dell'alcole, stabilite con la presente deliberazione, in relazione all'andamento di mercato.

14. — La presente deliberazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 gennaio 1975

Il Ministro-presidente: MARCORA

(450)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Altofonte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 16 gennaio 1975, il comune di Altofonte (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 44.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(330/M)

Autorizzazione al comune di Pollina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 16 gennaio 1975, il comune di Pollina (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.427.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(331/M)

Autorizzazione al comune di Villabate ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 16 gennaio 1975, il comune di Villabate (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.739.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(332/M)

Autorizzazione alla provincia di Ferrara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 15 gennaio 1975, la provincia di Ferrara viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 3.580.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istitutomutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(285/M)

Autorizzazione alla provincia di Torino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 15 gennaio 1975, la provincia di Torino viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 21.000.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(286/M)

Autorizzazione al comune di Fonni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 15 gennaio 1975, il comune di Fonni (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(290/M)

Autorizzazione al comune di Oliena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 15 gennaio 1975, il comune di Oliena (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 48.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(291/M)

Autorizzazione al comune di Olzai ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 15 gennaio 1975, il comune di Olzai (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(292/M)

Autorizzazione al comune di Orani ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 15 gennaio 1975, il comune di Orani (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 44.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(293/M)

Autorizzazione al comune di Sadali ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 15 gennaio 1975, il comune di Sadali (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.350.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(294/M)

Autorizzazione al comune di San Teodoro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 15 gennaio 1975, il comune di San Teodoro (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(295/M)

Autorizzazione al comune di Sarule ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 15 gennaio 1975, il comune di Sarule (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(296/M)

Autorizzazione al comune di Serri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 15 gennaio 1975, il comune di Serri (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(297/M)

Autorizzazione al comune di Suni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 15 gennaio 1975, il comune di Suni (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 39.650.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(298/M)

Autorizzazione al comune di Tiana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 15 gennaio 1975, il comune di Tiana (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.080.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(299/M)

Autorizzazione al comune di Tinnura ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 15 gennaio 1975, il comune di Tinnura (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.250.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(300/M)

Autorizzazione al comune di Triei ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 15 gennaio 1975, il comune di Triei (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(301/M)

Autorizzazione al comune di Urzulei ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 15 gennaio 1975, il comune di Urzulei (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(302/M)

Autorizzazione al comune di Villanova Tulo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 15 gennaio 1975, il comune di Villanova Tulo (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(303/M)

Autorizzazione al comune di Cabras ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 15 gennaio 1975, il comune di Cabras (Oristano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 83.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(304/M)

Autorizzazione al comune di Aggius ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 15 gennaio 1975, il comune di Aggius (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(305/M)

Autorizzazione al comune di Codrongianos ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 15 gennaio 1975, il comune di Codrongianos (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.420.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(306/M)

Autorizzazione al comune di Sgonico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 15 gennaio 1975, il comune di Sgonico (Trieste) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 40.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(307/M)

Autorizzazione al comune di Armungia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 14 gennaio 1975, il comune di Armungia (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16 000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(308/M)

Autorizzazione al comune di Ballao ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 14 gennaio 1975, il comune di Ballao (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.670.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(309/M)

Autorizzazione al comune di Carloforte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 14 gennaio 1975, il comune di Carloforte (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 80.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(310/M)

Autorizzazione al comune di Guspini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 14 gennaio 1975, il comune di Guspini (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 281.080.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(311/M)

Autorizzazione al comune di Mandas ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 14 gennaio 1975, il comune di Mandas (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(312/M)

Autorizzazione al comune di Serdiana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 14 gennaio 1975, il comune di Serdiana (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(313/M)

Autorizzazione al comune di Ussana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 14 gennaio 1975, il comune di Ussana (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 44.150.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(314/M)

Autorizzazione al comune di Villanovafranca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 14 gennaio 1975, il comune di Villanovafranca (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 40.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(315/M)

Autorizzazione al comune di Baressa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 14 gennaio 1975, il comune di Baressa (Oristano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.570.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(316/M)

Autorizzazione al comune di Boroneddu ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 14 gennaio 1975, il comune di Boroneddu (Oristano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.250.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(317/M)

Autorizzazione al comune di Busachi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 14 gennaio 1975, il comune di Busachi (Oristano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(318/M)

Autorizzazione al comune di Cuglieri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 14 gennaio 1975, il comune di Cuglieri (Oristano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 45.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(319/M)

Autorizzazione al comune di Monteleone di Spoleto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1975, il comune di Monteleone di Spoleto (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.361.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(320/M)

Autorizzazione al comune di Marrubiu ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 14 gennaio 1975, il comune di Marrubiu (Oristano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(321/M)

Autorizzazione al comune di Narbolia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 14 gennaio 1975, il comune di Narbolia (Oristano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 39.350.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(322/M)

Autorizzazione al comune di Neoneli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 14 gennaio 1975, il comune di Neoneli (Oristano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.110.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(323/M)

Autorizzazione al comune di Pompu ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 14 gennaio 1975, il comune di Pompu (Oristano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.850.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(324/M)

Autorizzazione al comune di Sedilo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 14 gennaio 1975, il comune di Sedilo (Oristano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 40.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(325/M)

Autorizzazione al comune di Tramatza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 14 gennaio 1975, il comune di Tramatza (Oristano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.650.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(326/M)

Autorizzazione al comune di Sezze ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 15 gennaio 1975, il comune di Sezze (Latina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 529.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(287/M)

Autorizzazione al comune di Somma Vesuviana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 15 gennaio 1975, il comune di Somma Vesuviana (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 360.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(288/M)

Autorizzazione al comune di Cavarzere ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 15 gennaio 1975, il comune di Cavarzere (Venezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 618.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(289/M)

Autorizzazione al comune di Uras ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 14 gennaio 1975, il comune di Uras (Oristano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.880.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(327/M)

Autorizzazione al comune di Chiaramonti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 14 gennaio 1975, il comune di Chiaramonti (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.620.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(328/M)

Autorizzazione al comune di Padria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 14 gennaio 1975, il comune di Padria (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(329/M)

Autorizzazione al comune di Raffadali ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 16 gennaio 1975, il comune di Raffadali (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 338.820.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(333/M)

Autorizzazione al comune di Cerami ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 16 gennaio 1975, il comune di Cerami (Enna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 78.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(334/M)

Autorizzazione al comune di Regalbuto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 16 gennaio 1975, il comune di Regalbuto (Enna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 231.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(335/M)

Autorizzazione al comune di Sperlinga ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 16 gennaio 1975, il comune di Sperlinga (Enna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 69.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(336/M)

Autorizzazione al comune di Villarosa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 16 gennaio 1975, il comune di Villarosa (Enna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 268.520.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(337/M)

Autorizzazione al comune di S. Marco d'Alunzio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 16 gennaio 1975, il comune di S. Marco d'Alunzio (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 84.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(338/M)

Autorizzazione al comune di Acate ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 16 gennaio 1975, il comune di Acate (Ragusa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 235.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(339/M)

Autorizzazione al comune di Cassaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 16 gennaio 1975, il comune di Cassaro (Siracusa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 66.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(340/M)

Autorizzazione al comune di Ispica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 16 gennaio 1975, il comune di Ispica (Ragusa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 597.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(341/M)

Autorizzazione al comune di Monterosso Almo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 16 gennaio 1975, il comune di Monterosso Almo (Ragusa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 166.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(342/M)

Autorizzazione al comune di Palazzolo Acreide ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 16 gennaio 1975, il comune di Palazzolo Acreide (Siracusa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 215.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(343/M)

Autorizzazione al comune di Rosolini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 16 gennaio 1975, il comune di Rosolini (Siracusa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 514.550.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(344/M)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 14

Corso dei cambi del 22 gennaio 1975 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	641,10	641,10	640,80	641,10	651,125	—	641 —	641,10	641,10	641,10
Dollaro canadese	646,15	646,15	647,50	646,15	652,35	—	646,25	646,15	646,10	646,10
Franco svizzero	257,52	257,52	257 —	257,52	252,66	—	257,15	257,52	257,50	257,50
Corona danese	115,46	115,46	115,50	115,46	114,68	—	115,55	115,46	115,45	115,45
Corona norvegese	126,72	126,72	126,80	126,80	125,80	—	126,65	126,72	126,70	126,70
Corona svedese	159,80	159,80	159,95	159,80	158,72	—	159,90	159,80	159,80	159,80
Fiorino olandese	263,70	263,70	263,80	263,70	261,31	—	264 —	263,70	263,70	263,70
Franco belga	18,307	18,307	18,29	18,307	18,032	—	18,31	18,307	18,30	18,30
Franco francese	149,03	149,03	149,15	149,03	147,03	—	149,05	149,03	149 —	149 —
Lira sterlina	1522,25	1522,25	1523 —	1522,25	1530,50	—	1521,90	1522,25	1522,25	1522,25
Marco germanico	274,08	274,08	274,28	274,08	271,32	—	273,85	274,08	274 —	274 —
Scellino austriaco	38,65	38,65	38,65	38,65	38,294	—	38,62	38,65	38,60	38,60
Escudo portoghese	26,36	26,36	26,38	26,36	26,45	—	26,385	26,36	26,35	26,35
Peseta spagnola	11,44	11,44	11,46	11,44	11,533	—	11,435	11,44	11,43	11,43
Yen giapponese	2,136	2,136	2,15	2,136	2,15	—	2,135	2,136	2,13	2,13

Media dei titoli del 22 gennaio 1975

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	89,700
Redimibile 3,50 % 1934	99,825
» 3,50 % (Ricostruzione)	84,625
» 5 % (Ricostruzione)	89,525
» 5 % (Riforma fondiaria)	87,150
» 5 % (Città di Trieste)	86,825
» 5 % (Beni esteri)	85,050
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	80,545
» 5,50 % » » 1968-83	80,175
» 5,50 % » » 1969-84	80,725
» 6 % » » 1970-85	84,300
» 6 % » » 1971-86	82,475
» 6 % » » 1972-87	82,675
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,35
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	100,075
» » » 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1975)	99,025
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	96,225
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	89,425
» 5 % (» 1° aprile 1978)	84,975
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	86,625
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	84,525
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	82,375
» poliennali 7 % 1978	95,275

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 22 gennaio 1975

Valuta	Cambio medio
Dollaro USA	641,05
Dollaro canadese	646,20
Franco svizzero	257,335
Corona danese	115,505
Corona norvegese	126,685
Corona svedese	159,85
Fiorino olandese	263,85
Franco belga	18,308
Franco francese	149,04
Lira sterlina	1522,075
Marco germanico	273,965
Scellino austriaco	38,635
Escudo portoghese	26,372
Peseta spagnola	11,437
Yen giapponese	2,135

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale Villa S. Pietro di Roma ad istituire un corso di specializzazione per infermieri professionali.

Con decreto 26 ottobre 1974, n. 900.6/467, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale Villa S. Pietro di Roma è autorizzata ad istituire presso l'ospedale stesso un corso di specializzazione in assistenza psichiatrica e igiene mentale per infermieri professionali per un numero massimo di cinquanta posti.

(177)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Smarrimento di diplomi originali di laurea

La dott.ssa Rosetta Iannuzzi, nata a Barletta il 27 giugno 1937, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in lingue e letterature straniere conseguito presso l'Università di Bari il 28 febbraio 1962.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(300)

La dott.ssa Caterina Paddeu, nata a Pattada (Nuoro) il 4 settembre 1912, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in lettere conseguito presso l'Università di Cagliari il 18 novembre 1939.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(301)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del commissario straordinario e dei membri del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana del Tuscolo, società cooperativa a responsabilità illimitata con sede in Rocca Priora, in amministrazione straordinaria.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706 modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro del 9 gennaio 1975, che dispone lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana del Tuscolo, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Rocca Priora (Roma), secondo le norme di cui al titolo VII, capo II, del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375;

Dispone:

L'avv. Carlo Paoletti, nato a Roma il 4 novembre 1909, è nominato commissario straordinario ed i signori dott. Alessandro Di Bona, nato a Roma il 1° dicembre 1923, prof. Francesco Alioto, nato a Patti (Messina) il 27 ottobre 1928, dott. Giovanni Battistoni, nato ad Ancona il 14 maggio 1920, sono nominati membri del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana del Tuscolo, società cooperativa a responsabilità illimitata con sede in Rocca Priora (Roma), in amministrazione straordinaria, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme sulla amministrazione straordinaria indicate nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 gennaio 1975

p. Il Governatore: BAFFI

(513)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Commissione esaminatrice del concorso, per esami, a centoottanta posti di geometra in prova nel ruolo organico del personale dell'esercizio per i servizi p. t. (tabella XIII).

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto ministeriale 14 marzo 1974, n. 2720, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 giugno 1974, n. 148 e nel 4° supplemento al Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni del 21 giugno 1974, n. 18, parte seconda, con il quale è stato bandito un concorso, per esami, a centoottanta posti di geometra nel ruolo organico del personale dell'esercizio per i servizi p.t. (tabella XIII) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Visto l'art. 8 del citato decreto ministeriale 14 marzo 1974, n. 2720;

Attesa la necessità di provvedere alla nomina della commissione esaminatrice del concorso predetto;

Decreta:

Articolo unico

La commissione esaminatrice del concorso, per esami, a centoottanta posti di geometra nel ruolo organico del personale dell'esercizio per i servizi p.t. (tabella XIII) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, bandito con decreto ministeriale 14 marzo 1974, n. 2720, è costituita come segue:

Presidente:

Panella ing. Roberto, dirigente superiore.

Membri:

Caratozzolo prof. Matteo, ordinario di ragioneria nell'istituto tecnico commerciale «Sella» di Roma;

Marando prof. Paolo, ordinario di topografia nell'istituto tecnico per geometri «Bordoni» di Roma;

Brunori arch. Orfeo, direttore di divisione ad esaurimento;

Brunetti ing. Paolo, direttore aggiunto di divisione.

Segretario:

Cozzolino dott. Biagio, direttore di sezione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 16 settembre 1974

Il Ministro: TOGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *dicembre* 1974
Registro n. 71 *Poste, foglio n.* 307

(393)

Sostituzione di un membro della commissione esaminatrice del concorso, per esami, a centoottanta posti di geometra in prova nel ruolo organico del personale dell'esercizio per i servizi p. t. (tabella XIII).

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto ministeriale 16 settembre 1974, n. 3000, con il quale è stata costituita la commissione esaminatrice del concorso, per esami, a centoottanta posti di geometra in prova nel ruolo organico del personale dell'esercizio per i servizi p.t. (tabella XIII), indetto con decreto ministeriale 14 marzo 1974, n. 2720;

Considerato che il prof. Caratozzolo Matteo, membro della citata commissione, è impossibilitato ad accettare il predetto incarico, per cui si rende necessario provvedere alla sostituzione del medesimo;

Decreta:

Articolo unico

Il prof. Spadola Carlo, ordinario di topografia nell'istituto tecnico per geometri «Medici del Vascello» di Roma, è nominato membro della commissione esaminatrice del concorso, per esami, a centoottanta posti di geometra in prova nel ruolo organico del personale dell'esercizio per i servizi p.t. (tabella XIII), indetto con decreto ministeriale 14 marzo 1974, n. 2720, in sostituzione del prof. Caratozzolo Matteo.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 ottobre 1974

Il Ministro: Togni

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *dicembre* 1974
Registro n. 71 *Poste, foglio n.* 311

(394)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Commissione esaminatrice per il conferimento della temporanea direzione dell'ufficio periferico di Bari (porto) di cui alla legge 27 aprile 1974, n. 174.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 27 aprile 1974, n. 174, concernente la ristrutturazione degli uffici periferici del Ministero della sanità per la profilassi internazionale delle malattie infettive e diffusive;

Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1974 con il quale, nel fissare i criteri selettivi per il conferimento dell'incarico di medico coadiutore presso gli uffici in parola, si dispone, tra l'altro, che alla formulazione della graduatoria tra gli aspiranti ad ottenere detti incarichi provvederà un'apposita commissione costituita presso il Ministero della sanità;

Visto il proprio decreto in data 15 luglio 1974 con cui è stato indetto l'avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di cui sopra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Ritenuto che occorre provvedere alla nomina della commissione predetta;

Decreta:

E' costituita presso il Ministero della sanità, la commissione esaminatrice delle domande degli aspiranti all'incarico di medico coadiutore presso gli uffici di sanità indicati nello art. 1 dell'avviso pubblico citato in premessa.

Tale commissione è composta come segue:

Presidente:

Politi dott. Lamberto, direttore generale degli affari amministrativi e del personale del Ministero della sanità.

Componenti:

Giannico prof. Luigi, direttore generale dei servizi della igiene pubblica del Ministero della sanità;

Colombini prof. Marino, libero docente in igiene, dirigente superiore medico del Ministero della sanità;

Camera dott. Andrea, primo dirigente amministrativo del Ministero della sanità;

Sepe dott. Emilio, primo dirigente medico del Ministero della sanità.

Segretario:

Pitidis dott.ssa Magda nata Fossati, direttore di sezione del Ministero della sanità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 novembre 1974

Il Ministro: Colombo

(182)

MINISTERO DELLA SANITÀ

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Commissione per l'assegnazione delle borse di studio per l'anno finanziario 1975

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 6 dicembre 1964, n. 1332, sul conferimento di borse di studio presso l'Istituto superiore di sanità;

Vista la legge 7 agosto 1973, n. 519;

Visto il decreto interministeriale 23 luglio 1974, in corso di perfezionamento, con cui vengono stabiliti il numero delle borse da assegnare durante l'anno finanziario 1975 ed il loro importo unitario, nonchè specificate le materie di studio e di ricerca per le quali saranno assegnate le borse di studio medesime ed il loro contingente massimo non superiore al 25 %, di borse di studio da assegnare a persone sprovviste di laurea o titolo di studio equivalente, ma fornite di titolo di studio di 2° grado in materie scientifiche o tecniche, o che seguano corsi di studio universitari nelle stesse materie;

Considerato che a norma dell'art. 3 della citata legge numero 1332/1964, occorre provvedere alla nomina della commissione che dovrà riferire, con propria relazione, in merito all'assegnazione delle predette borse di studio;

Viste le designazioni formulate dal Ministro per la pubblica istruzione e del Ministro per la sanità, per la nomina dei propri rappresentanti;

Decreta:

Art. 1.

La commissione di cui alle premesse, per l'anno finanziario 1975, è così composta:

Presidente:

il direttore dell'Istituto superiore di sanità.

Membri:

il capo dei servizi amministrativi e del personale dell'Istituto medesimo;

Longo prof. dott. Vincenzo, dirigente superiore presso i laboratori di chimica terapeutica dell'Istituto predetto;

Ugolini prof. dott. ing. Francesco, primo dirigente presso i laboratori di ingegneria sanitaria dell'Istituto predetto;

Fidanza prof. Alberto, ordinario di fisiologia generale presso l'Università degli studi di Roma, in rappresentanza del Ministero della pubblica istruzione;

Eibenschutz Elliot dott.ssa Emilia, primo dirigente, direttore della segreteria per le attività culturali dell'Istituto superiore di sanità;

Carrato dott. Leonardo, direttore di sezione in rappresentanza del Ministero della sanità.

Le mansioni di segretario della commissione sono espletate dal dott. Giovanni Nalini, direttore di sezione nel ruolo della carriera direttiva dei servizi amministrativi e del personale dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 2.

Ai componenti la commissione sarà corrisposto il trattamento previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modificazioni, fatta eccezione per i funzionari dirigenti, giusta il disposto dell'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 e per il personale che fruisce dell'assegno perequativo, previsto dalla legge 15 novembre 1973, n. 734.

La relativa spesa presunta di L. 200.000 (duecentomila) graverà sul cap. 1322 del bilancio del Ministero della sanità - Istituto superiore di sanità, anno finanziario 1974.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 novembre 1974

Il Ministro: Colombo

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1975
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 14

(392)

MINISTERO DELLA DIFESA

Commissione giudicatrice del concorso, per titoli, per la ammissione alla ferma volontaria di anni cinque di centoventi ufficiali di complemento non piloti dell'Aeronautica militare.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, concernente lo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Vista la legge 28 marzo 1968, n. 371, concernente il trattenimento in servizio, a domanda, degli ufficiali di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Visto il decreto ministeriale in data 30 luglio 1974 con il quale è indetto un concorso per l'ammissione alla ferma volontaria di anni cinque di centoventi ufficiali di complemento della Aeronautica militare;

Decreta:

E' nominata la sottonotata commissione incaricata di procedere alla valutazione dei titoli ed alla formazione delle graduatorie degli ufficiali di complemento dell'Aeronautica militare aspiranti alla ammissione alla ferma di anni cinque di cui all'art. 1 del decreto ministeriale citato nelle premesse:

Presidente:

gen. B.A. Arma aeronautica ruolo naviganti in s.p.a.d. Diglio Gregorio.

Membri:

ten. col. Arma aeronautica ruolo servizi in s.p.e. Pilosu Giuseppe;

ten. col. Genio aeronautico ruolo chimici in s.p.e. Giusti Alberto;

ten. col. Corpo sanitario aeronautico in s.p.e. Cappannini Arturo;

magg. Corpo commisariato ruolo commissariato s.p.e. Nencha Ignazio.

Segretario e membro supplente:

cap. Corpo commissariato ruolo commissariato s.p.e. Mandato Annibale.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 novembre 1974

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *dicembre* 1974
Registro n. 24 *Difesa, foglio n.* 272

(293)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 6 dicembre 1974, n. **45.**

Disposizioni in materia di finanza locale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 59 *del* 17 *dicembre* 1974)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il termine del 30 novembre stabilito per la presentazione alla giunta provinciale dei bilanci deficitari previsto dall'ultimo comma dell'art. 3 della legge regionale 31 ottobre 1964, n. 34, è prorogato al 15 marzo dell'anno cui il bilancio si riferisce.

La proroga del suddetto termine vale per i bilanci deficitari dei comuni, in cui le elezioni amministrative si svolgono negli ultimi quattro mesi dell'anno.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 6 dicembre 1974

Il presidente della giunta provinciale
GRIGOLLI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: BIANCO

(65)

LEGGE PROVINCIALE 9 dicembre 1974, n. **46.**

Ulteriore finanziamento e modifiche della legge provinciale concernente provvidenze per favorire il credito di conduzione.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 59 *del* 17 *dicembre* 1974)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per i fini di cui alla legge provinciale 15 dicembre 1972, n. 24, l'art. 1 è sostituito dal seguente:

« E' autorizzata l'ulteriore spesa di L. 375.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1974 e la spesa annua di L. 500.000.000 a carico di ciascuno degli esercizi finanziari dal 1975 al 1978 incluso, per la concessione di contributi agli imprenditori agricoli, singoli od associati, e alle cooperative agricole al fine di abbattere al 4,50 % il tasso di interesse annuo dei prestiti di conduzione, assunti presso gli istituti e gli enti esercenti il credito, per gli scopi di cui all'art. 2, n. 1, della legge 5 luglio 1928, n. 1760 ».

I fondi di cui al presente articolo, se eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 2.

Nel secondo comma dell'art. 2 della legge provinciale 15 dicembre 1972, n. 24, le parole « ... il 3 % » sono sostituite con « ... il 4,50 % ».

Art. 3.

L'art. 3 della legge provinciale 15 dicembre 1972, n. 24, è sostituito dal seguente:

« Le domande di prestito devono essere presentate all'istituto o ente di credito convenzionato tramite l'assessorato alla agricoltura, il quale provvede ad accertare la qualifica del richiedente, la congruità della richiesta ed a stabilire le priorità, inoltrando poi le domande agli enti finanziatori ».

Art. 4.

L'art. 4 della legge provinciale 15 dicembre 1972, n. 24, è sostituito dal seguente:

« Alla liquidazione del contributo, nei limiti delle assegnazioni disposte con deliberazione della giunta provinciale a favore di ciascun istituto od ente convenzionato, si provvede sulla base di appositi rendiconti trimestrali prodotti dall'istituto od ente medesimo rimanendo l'istituto od ente finanziatore responsabile dell'impiego delle somme erogate conformemente alle modalità indicate nella convenzione di cui all'art. 2 della legge provinciale 15 dicembre 1972, n. 24 ».

Art. 5.

Alla copertura dell'onere di L. 375.000.000 derivante dalla attuazione della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1974, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 5900 dello stato di previsione della spesa - tabella *B*, per il medesimo esercizio finanziario.

Alla copertura dell'ulteriore onere di L. 125.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1975, si farà fronte con una quota, di pari importo, delle disponibilità di bilancio, derivanti, a partire dal medesimo esercizio finanziario, dalla cessazione dell'onere di L. 250.000.000 autorizzato con l'art. 1 della legge provinciale 10 agosto 1973, n. 22.

Art. 6.

Nello stato di previsione della spesa - tabella *B*, per l'esercizio finanziario 1974, sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 5900 - categ XIV. — Fondo stanziato per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso . . . . L. 375.000.000

Di nuova istituzione:

Cap. 4368 - categ X. — Ulteriori provvidenze per favorire il credito di conduzione . . . L. 375.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 9 dicembre 1974

Il presidente della giunta provinciale
GRIGOLLI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: BIANCO

(66)

REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 16 dicembre 1974, n. 18.

Concessione di contributi alle sezioni provinciali e al consiglio regionale della sezione italiana ciechi per gli anni 1974 e 1975.

(*Pubblicata nell'ed. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 49 *del* 18 *dicembre* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attesa che la materia dell'assistenza venga disciplinata con legge regionale, la regione Calabria concede limitatamente agli anni 1974-75 un contributo di lire 30 milioni annui a favore delle sezioni provinciali dell'unione italiana dei ciechi operanti nella Regione, per contribuire al conseguimento degli scopi previsti dallo statuto dell'unione italiana dei ciechi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1972, n. 708, e successive modificazioni.

Art. 2.

Il consiglio regionale dell'unione italiana dei ciechi presenta, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, al consiglio regionale della Calabria il programma che le singole sezioni provinciali di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria intendono svolgere nell'anno 1975.

L'unione italiana dei ciechi entro i primi bimestri degli anni 1975 e 1976 presenta al consiglio regionale i resoconti dell'attività svolta negli anni 1974 e 1975.

Art. 3.

Il contributo viene corrisposto con deliberazione della giunta regionale al presidente del consiglio regionale dell'unione italiana dei ciechi il quale, trattenendone il 10 per cento per il funzionamento degli uffici e degli organi regionali dell'unione italiana dei ciechi, provvederà all'equa ripartizione del 90 per cento del fondo tra le tre sezioni di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria per i loro compiti di assistenza.

Art. 4.

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa annua di lire 30 milioni, cui si fa fronte mediante utilizzazione di eguale somma da prelevarsi annualmente dai fondi spettanti alla Regione ex art 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio per lo esercizio 1974 è istituito al titolo I, sezione III, rubrica 2ª, il cap. 216 con la denominazione: « Contributo alle sezioni provinciali e al consiglio regionale dell'unione italiana dei ciechi » e con lo stanziamento di lire 30 milioni cui si provvede mediante prelevamento di lire 30 milioni dal cap. 297 « Fondi per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione » dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1974, che presenta eguale disponibilità.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede per l'anno 1974 e per la somma di lire 30 milioni a carico del cap. 216 di cui al comma precedente e per il 1975, in ragione di 30 milioni all'anno, a carico del corrispondente capitolo.

Le somme stanziate in bilancio che in tutto o in parte rimanessero inutilizzate nell'esercizio cui si riferiscono possono essere utilizzate nell'esercizio successivo.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, addì 16 dicembre 1974

FERRARA

(114)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100750250)